



Rapporto d'attività  
Commissione nazionale per  
la prevenzione della tortura  
(CNPT)

---

**2011**

---



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)  
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)  
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)  
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT)  
National Commission for the Prevention of Torture (NCPT)

Rapporto d'attività  
Commissione nazionale per  
la prevenzione della tortura  
(CNPT)

---

**2011**

---

## Impressum

© Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT)  
 Edizione: Commissione nazionale per la prevenzione della tortura,  
 Bundesrain 20, 3003 Berna  
[www.cnpt.admin.ch](http://www.cnpt.admin.ch)

Redazione: Sandra Imhof, responsabile Segreteria CNPT  
 Messa in pagina: grafik.trieb, 2503 Biel/Bienne

Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali,  
 CH-3000 Berna  
[www.bundespublikationen.admin.ch](http://www.bundespublikationen.admin.ch)

Premessa del Presidente	5
<hr/>	
1. Composizione	9
<hr/>	
2. Resoconto delle visite ai luoghi di detenzione	11
<hr/>	
3. Attività del 2011	13
<hr/>	
4. Tema prioritario: carcerazione amministrativa	21
<hr/>	
5. Contatti a livello nazionale	31
<hr/>	
6. Contatti internazionali	35
<hr/>	
7. Conto annuale 2011	37
<hr/>	

## Premessa del Presidente

L'ampia rete di contatti, che la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) ha progressivamente creato negli ultimi due anni, ha permesso di confermare l'utilità se non addirittura la necessità di un simile organismo.

Oggi, l'esigenza della Svizzera di dotarsi di un ente nazionale indipendente, incaricato di controllare i luoghi di privazione della libertà, è ormai incontrovertibile. Del resto, l'esperienza acquisita dalla CNPT fa sì che venga sempre più spesso chiamata a esprimersi su questioni legate all'etica e ai diritti umani dei detenuti.

La CNPT è costantemente oggetto di aspettative e di nuove richieste d'intervento da parte di vari ambienti. Ad esempio ha accettato di monitorare l'intera procedura dei rinvii coatti per via aerea. Si tratta di un compito tanto delicato quanto doloroso che cercheremo di assolvere compatibilmente con le nostre capacità.

Le altre sfide non sono comunque da meno!

Il problema lancinante dell'assistenza ai detenuti affetti da turbe psichiche continua a meritare una particolare attenzione da parte nostra. Troppo spesso il «trattamento» offerto nei nostri stabilimenti carcerari si limita alla messa in isolamento del detenuto senza sottoporlo a un reale programma terapeutico.

Attualmente la maggioranza dei detenuti sottoposti a misure terapeutiche trascorre in carcere tutti e cinque anni previsti dall'articolo 59 del Codice penale (CP)<sup>1</sup>. Purtroppo in molti casi i presupposti per la liberazione condizionale non sono adempiuti in quanto non solo il detenuto non è guarito ma le turbe psichiche di cui soffre sono addirittura peggiorate<sup>2</sup>. Viste le attuali condizioni assistenziali, perché stupirsi quindi, se lo stato psichico degli interessati non migliora? Questa spirale infernale non rischia piuttosto di condurre a un internamento a vita?

Nella nostra società occidentale, a buon diritto preoccupata da una grave crisi economica, la tentazione di trovare rassicurazioni rifugiandosi in massa nei grandi anatemi contro la delinquenza e/o lo straniero è più che mai forte. Freud diceva che è possibile legare reciprocamente più persone alla sola condizione che ne restino sempre altre al di fuori di tale comunità per ricevere i colpi.

Uno dei compiti futuri sarà forse quello di dimostrare che in molti casi è la miseria, la mancanza di punti fermi e di strutture socio-famigliari a spingere una persona a delinquere e che la pericolosità è piuttosto la conseguenza e non la causa di una sanzione penale esclusivamente punitiva e non riabilitativa!

All'estero si riscontrano altri modelli di assistenza penitenziaria offerta alla popolazione carceraria particolarmente difficile, quella affetta da turbe psichiche. Spetta alla CNPT contribuire a proporre alternative al modello svizzero attraverso degli scambi con gli organismi omologhi europei, ossia gli altri meccanismi nazionali di prevenzione della tortura.

Di tutt'altro genere è la questione che si presenterà l'anno prossimo, ossia il rinnovo dei membri della CNPT: alla fine del 2013 infatti tutti i membri della Commissione termineranno il loro mandato. Questa sarà anche l'occasione di rivedere la struttura stessa della CNPT, compresa la sua denominazione.

Ad esempio, per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni raccolte dalla CNPT, non è ammissibile che la Commissione continui a essere assimilata a un'*unità amministrativa decentralizzata*: ne va della sua indipendenza.

Per altro, la CNPT ha ancora l'impressione che l'Amministrazione federale la consideri talvolta come una sorta di *opera di carità* impegnata a fornire sostegno morale alle persone private della libertà. Nei fatti, la sua attività somiglia molto di più a quella di un vero e proprio ispettorato, che deve potersi spostare, facilmente e continuamente, in tutto il territorio nazionale. In effetti la CNPT non ha molto a che vedere con i meccanismi tipici di una commissione extraparlamentare in senso stretto, pertanto deve beneficiare di uno statuto giuridico amministrativo *sui generis*.

Infine il budget globale, di cui dispone la Commissione per assolvere i compiti originariamente affidatili, è stato aumentato in maniera modesta, ciò che va naturalmente salutato. Tuttavia, un semplice paragone con i mezzi finanziari di cui dispongono i meccanismi nazionali di molti altri paesi europei non farebbe certo onore alla Svizzera, ideatrice stessa di questo meccanismo di prevenzione!



Il Presidente  
Jean-Pierre Restellini

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> Art. 59 cpv. 4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.

# Composizione

---

1

Alla fine del 2010, Esther Alder, Claudine Haenni Dale e Alex Pe-drazzini hanno rimesso il proprio mandato per motivi di lavoro dopo meno di uno anni di attività della Commissione. Nella primavera del 2011, il Consiglio federale ha nominato tre nuovi membri che hanno cominciato a collaborare con la CNPT nell'estate dello stesso anno.

- Esther Omlin, procuratrice generale del Cantone di Obvaldo.
- Leo Näf, giurista, già direttore del centro per l'esecuzione delle misure nel Cantone di San Gallo.
- Laurent Walpen, già comandante della polizia di Ginevra, avvocato a Sion.

#### Presidenza e comitato (fino al 31.12.2011)

- Dott. med. Jean-Pierre Restellini, Presidente, membro svizzero nel Comitato europeo per la prevenzione della tortura.
- Marco Mona, Vicepresidente, avvocato a Zurigo.
- Elisabeth Baumgartner, Vicepresidente, avvocato, specializzata in diritto internazionale e membro attivo della fondazione swisspeace.

#### Membr

- Prof. Alberto Achermann, avvocato a Berna dove insegna anche diritto della migrazione all'Università.
- Léon Borer, già comandante della Polizia cantonale di Argovia (1979-2008) e consulente nel settore della sicurezza dal 2008.
- Stéphanie Heiz-Ledesma, psicologa e criminologa nel Cantone di Ginevra.
- Franziska Plüss, giudice di appello del Cantone di Argovia.
- Dott. med. Thomas Maier, psichiatra e direttore dei Servizi psichiatrici cantonali di San Gallo.
- André Vallotton, esperto in materia di esecuzione delle pene nel Cantone di Vaud.

#### Segreteria

- Sandra Imhof, responsabile, MA.
- Kaja Heberlein, assistente amministrativa, lic.phil.

## Resoconto delle visite ai luoghi di detenzione

# 2

Dopo ogni visita ad un istituto, la Commissione formula un resoconto dettagliato, che comprende più livelli di consultazione. L'obiettivo è di instaurare un dialogo continuo con la direzione e le autorità cantonali competenti al fine di discutere in maniera approfondita le raccomandazioni della Commissione e garantirne un'applicazione sostenibile.

- Al termine di ogni visita, la delegazione fa una breve relazione verbale alla direzione carceraria.
- Si elabora una prima bozza del rapporto sulle principali costatazioni della delegazione che viene sottoposta all'assemblea plenaria della CNPT.
- Le principali costatazioni e le raccomandazioni sono brevemente esposte alle autorità cantonali in un apposito incontro. Questo incontro è anche l'occasione per precisare eventuali punti poco chiari ed eventualmente integrare le debite informazioni e modifiche. Le autorità hanno così la possibilità di esprimersi una prima volta sul contenuto del rapporto.
- Successivamente si trasmette la versione definitiva del rapporto al Consiglio di Stato del Cantone interessato che avrà due mesi di tempo per presentare un parere scritto.
- Scaduto tale termine, il rapporto è pubblicato, accompagnato da un comunicato stampa, sul sito della Commissione, nel rispetto del principio di trasparenza.

## Attività del 2011

---

# 3

Durante l'anno la CNPT si è particolarmente occupata della carcerazione amministrativa secondo la legge sugli stranieri (LStr)<sup>3</sup> e dei rinvii per via aerea del livello d'esecuzione 4 di cui all'articolo 28 dell'ordinanza del 12 novembre 2008<sup>4</sup> sulla coercizione (OCoe). Ha insistito sulla separazione, prescritta dalla legge, delle persone in detenzione amministrativa dalle altre forme di detenzione e sull'applicazione proporzionata delle misure coercitive durante l'esecuzione dell'allontanamento.

### 3.1. Contatti con interlocutori esterni

Durante il suo secondo anno di attività, la Commissione ha ulteriormente ampliato i propri contatti con le autorità federali e cantonali. Alla fine di ogni visita a un istituzione di detenzione, conduce un colloquio con la direzione e i rappresentanti delle autorità. Questi colloqui, estremamente proficui secondo la Commissione, sono fondamentali in quanto consentono di avviare un dialogo sostenibile sulle questioni di fondo riguardanti la privazione della libertà.

### 3.2. Visite nei luoghi di privazione della libertà

Nel 2011 la CNPT ha visitato 15 stabilimenti per l'esecuzione delle pene e due centri di registrazione e di procedura nel settore dell'asilo. Inoltre singoli membri della Commissione hanno accompagnato cinque rinvii per via aerea.

#### 3.2.1. Visite negli istituti

Qui di seguito sono illustrate, Cantone per Cantone, le singole visite agli istituti e riassunte le principali constatazioni della Commissione.

##### a Appenzello Esterno

In occasione della visita al penitenziario di Gmünd, nel maggio del 2011, la Commissione ha espressamente criticato le condizioni detentive materiali della vecchia ala dell'edificio che, a suo

parere, va urgentemente rinnovata. Viceversa ha apprezzato la qualità dell'infrastruttura nella parte nuova dell'edificio del penitenziario cantonale.

##### b Appenzello Interno

Il carcere cantonale di Appenzello Interno conta solo cinque celle e quando è stato visitato dalla Commissione, nel maggio del 2011, era vuoto. La CNPT ha ritenuto problematica l'eventualità, seppur remota, che in caso di carcerazione i sospetti minorenni non possano essere separati dai detenuti adulti, come invece esige la Convenzione dei diritti del fanciullo. Pertanto ha raccomandato di trovare per i minorenni una struttura più adatta.

##### c Basilea Campagna

Nel luglio del 2011, la Commissione ha visitato il centro di esecuzione delle misure per giovani adulti di Arxhof apprezzandone l'offerta terapeutica e l'orientamento. Secondo la CNPT il centro costituisce un esempio da seguire nel campo dell'esecuzione delle misure per giovani adulti in Svizzera.

##### d Basilea Città

Nel dicembre del 2011, la Commissione ha visitato il centro di detenzione amministrativa di Bässlergut soffermandosi sulle condizioni detentive delle persone in carcerazione amministrativa. A suo avviso la struttura offre possibilità di movimento troppo limitate e orari di reclusione prolungati. La CNPT ha constatato con sorpresa che recentemente il carcere è utilizzato anche per l'esecuzione di pene detentive ordinarie. La Commissione è d'avviso che tale soluzione può essere ammessa solo eccezionalmente e per una durata breve.

##### e Berna

Nel novembre del 2011, una delegazione della Commissione ha visitato il carcere regionale di Berna. Nel suo rapporto la CNPT ha definito alcuni miglioramenti necessari specie concernenti l'infrastruttura e sollecitato l'introduzione di varie misu-

<sup>3</sup> Nel testo per carcerazione o detenzione amministrativa si intende sempre secondo LStr  
<sup>4</sup> RS 364.3

re. La Commissione critica in particolare le limitate possibilità di movimento soprattutto per le persone in carcerazione amministrativa o per i detenuti che devono scontare pene piuttosto lunghe.

#### f Friburgo

Nel marzo del 2011, la Commissione ha visitato la prigione centrale di Friburgo e ha denunciato in particolare le condizioni detentive di donne e minorenni che, presenti in numero ridotto nella struttura, sono rispettivamente collocati in sezioni non conformi alle loro esigenze, raccomandato di chiudere tali sezioni. Inoltre chiede di allentare il divieto di contatti fisici in occasione delle visite, divieto applicato in particolare ai detenuti in carcerazione preventiva.

#### g Grigioni

La Commissione considera il penitenziario di Realta, visitato nel maggio del 2012, per molti aspetti una prigione modello soprattutto per quanto riguarda il trattamento delle tossicodipendenze e il lavoro di prevenzione. Viceversa ha mosso una serie di critiche alle condizioni detentive delle persone in carcerazione amministrativa, costrette a trascorrere molto tempo in cella, a causa delle limitate possibilità di movimento, e al restrittivo regolamento visite.

#### h Lucerna

La Commissione ha definito il carcere di Grosshof per molti aspetti una prigione modello. Soltanto gli spazi esigui sono stati oggetto di critica; la CNPT li ha infatti giudicati insufficienti e ha raccomandato di ampliare l'infrastruttura.

#### i Neuchâtel

Nel novembre del 2011, la Commissione ha visitato il carcere di detenzione preventiva La Promenade di La Chaux-de-Fonds constatando che gli interventi edili attualmente in corso non colmeranno del tutto i limiti delle condizioni detentive materiali. In particolare la CNPT ha criticato le lacune del regolamento interno e delle

direttive sulla perquisizione corporale effettuata all'arrivo in carcere. Per contro approva l'intenzione del Consiglio di Stato di istituire dal 2012 un servizio indipendente di medicina penitenziaria.

#### j Soletta

La Commissione ha esaminato il regime carcerario aperto e l'ampia offerta di possibilità occupazionali del penitenziario di Schöngrün. Ha constatato che l'aumento delle pene di breve durata costituisce un problema per l'istituto e ha quindi consigliato di creare una struttura adeguata nel quadro del Concordato sull'esecuzione delle pene nella Svizzera nordoccidentale e centrale.

La Commissione ha inoltre visitato il centro per l'esecuzione delle misure di Schache approvandone l'offerta terapeutica. Ha invece riscontrato margini di miglioramento nei piani di esecuzione e ha raccomandato alla direzione carceraria di fissare in particolare chiari obiettivi terapeutici. Visto che nel 2014 sarà inaugurato il nuovo istituto di esecuzione giudiziaria, la CNPT ha inoltre sollecitato la creazione di ulteriori possibilità di formazione e perfezionamento per i detenuti.

#### k San Gallo

La Commissione ha visitato il carcere giudiziario distrettuale del Canton San Gallo criticando le insufficienti opportunità occupazionali per i detenuti condannati che di conseguenza trascorrono troppo tempo in cella. La CNPT ha pertanto raccomandato alle autorità di permettere ai carcerati di uscire regolarmente dalla propria cella, passeggiare in gruppo e partecipare ad attività motivanti, nella misura in cui la procedura penale lo permette.

#### l Ticino

Nel novembre del 2011, la Commissione ha visitato il carcere giudiziario la Farera e il penitenziario La Stampa nel Canton Ticino. Secondo la CNPT, i lunghi periodi trascorsi in cella e le insufficienti possibilità occupazionali si ripercuotono negativamente sui detenuti de La Farera, soprattutto se devono trascorrere in carcere diversi mesi. La Commissione ha pertanto raccomandato

di ampliare urgentemente l'offerta occupazionale in particolare per i giovani autori di reati. In entrambi gli istituti la CNPT ha constatato che le informazioni fornite ai detenuti sono spesso insufficienti e il regolamento interno non è disponibile in diverse lingue. Nel suo rapporto inoltre raccomanda di ridurre la durata della segregazione in cella e di regolare formalmente il ricorso alle celle disciplinari e di contenzione.

Nel novembre del 2011, una delegazione ha visitato il centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso e Biasca. La visita rientrava in un controllo più generale condotto dalla Commissione sulle condizioni nei diversi CRP. Le constatazioni fatte in tale occasione sono state riassunte in un rapporto più generale e sottoposte all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

#### m Turgovia

Nel febbraio 2011, la Commissione ha ispezionato anche il CRP di Kreuzlingen in seguito a segnalazioni di diversi cittadini su presunti maltrattamenti da parte del personale preposto alla sicurezza. Gli accertamenti condotti dalla CNPT non hanno tuttavia confermato tali informazioni.

#### n Vaud

La Commissione ha condotto una breve visita al penitenziario di Bochuz al preciso scopo di verificare più attentamente la situazione dei detenuti oggetto di una misura terapeutica o di un internamento ai sensi degli articoli 59 capoverso 3 e 64 CP. In occasione della sua prima visita, la Commissione aveva criticato le insufficienti condizioni materiali dei detenuti che devono scontare pene prolungate. In particolare aveva biasimato l'isolamento di molti carcerati dovuto alla conformazione dell'istituto. La CNPT approva gli sforzi che nel frattempo le autorità cantonali hanno intrapreso per migliorare l'infrastruttura in quanto tengono conto delle raccomandazioni espresse.

### 3.3. Rinvii per via aerea

In base al suo mandato legale, la CNPT ha accompagnato cinque rinvii coatti per via aerea tra gennaio e dicembre 2011. In tutte e cinque i casi si è trattato di voli di livello 4 secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettera d OCoe. La destinazione di quattro voli era il continente africano.

Nel rapporto pubblicato<sup>5</sup> a dicembre 2011, la Commissione formula una serie di raccomandazioni all'indirizzo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. La prassi seguita dalle autorità deputate all'esecuzione è indiscutibilmente migliorata, tuttavia, secondo la Commissione, anche le forze di polizia devono perfezionare l'applicazione delle misure coercitive, che tuttora variano da Cantone a Cantone e la trasmissione di importanti indicazioni mediche sulle persona da rimpatriare.

### 3.4. Costatazioni e raccomandazioni principali

Nel corso delle visite presso i luoghi di privazione della libertà, la Commissione ha raccolto informazioni di vario tipo che interessano molti penitenziari svizzeri. Di seguito sono riassunti i punti principali.

#### a Differenti regimi carcerari

In occasione delle visite agli stabilimenti, la Commissione ha sempre constatato che la gestione di differenti regimi carcerari nella stessa struttura presenta una serie di difficoltà sia per i detenuti sia per il personale. Secondo la CNPT la conseguenza più frequente è un inasprimento delle condizioni detentive per determinate categorie di detenuti rispetto a quanto previsto in tali casi dalla legge. Questa situazione riguarda anzitutto i carceri giudiziari ma anche il regime di carcerazione amministrativa, laddove, come riscontrato, gli spazi sono condivisi con detenuti in esecuzione di pena o di misure. Secondo la CNPT queste condizioni sono problematiche in quanto il regime di carcerazione preventiva, in proporzione restrittivo dati i tempi di segregazione in cella e le scarse possibilità

<sup>5</sup> N.d.t. il rapporto è disponibile solo in tedesco e francese

di movimenti che lo caratterizzano, non è affatto pensato per i detenuti in carcerazione amministrativa. La Commissione è del parere che occorra migliorare detta situazione ristrutturando gli istituti, in modo da separare i vari regimi carcerari, oppure ammorbidendo le condizioni detentive nel singolo caso.

b Piani di esecuzione

La Commissione ha inoltre constatato che la gestione dei piani di esecuzione va ulteriormente perfezionata. L'articolo 75 capoverso 3 CP prevede che venga allestito, insieme al condannato, un piano che contenga in particolare indicazioni sul regime di detenzione, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà. Fissare concretamente degli obiettivi deve stimolare il senso di responsabilità del detenuto e quindi la sua risocializzazione. Sebbene nel frattempo molti penitenziari abbiano introdotto detti piani, spesso gli obiettivi non sono stati formulati in modo sufficientemente concreto oppure i detenuti non sono stati adeguatamente informati sul contenuto.

c Informazione ai detenuti

Secondo la Commissione in molti penitenziari le informazioni sul regolamento interno fornite ai detenuti al loro arrivo sono insufficienti e spesso disponibili solo in poche lingue. Alcuni istituti hanno adottato un sistema interessante: proiettano il regolamento interno sul circuito televisivo del carcere. Secondo la Commissione è tuttavia fondamentale informare verbalmente i detenuti sulla vita del penitenziario al momento del loro arrivo.

La Commissione ha rilevato che tutti i regolamenti carcerari degli istituti visitati nella Svizzera occidentale e nel Ticino hanno effettivamente una base giuridica formale a livello cantonale, ma spesso non si concretizzano in un ordinamento interno vero e proprio. Di conseguenza sono regolati solamente i tratti fondamentali delle condizioni detentive ma manca una loro concreta interpretazione. In questi casi la Commissione ha sempre consigliato di concretizzare i regolamenti anche sotto forma di ordinamento interno.

## Tema prioritario: carcerazione amministrativa

---

# 4

## 4.1. Introduzione

Durante le visite condotte nel 2011, la CNPT si è focalizzata sulla carcerazione amministrativa ispezionando diversi penitenziari dove si applica questa misura coercitiva di diritto amministrativo.

Diversamente dall'esecuzione ordinaria della pena, qui non si tratta di sanzionare un atto penalmente rilevante, ma di eseguire una decisione di uno Stato di diritto che prevede l'allontanamento di cittadini stranieri privi di un permesso di soggiorno valido. Dato lo scopo specifico di questo regime carcerario, le relative condizioni detentive devono essere meno rigide, secondo la volontà del legislatore, e differire sostanzialmente da quelle applicate all'esecuzione regolare della pena<sup>6</sup>.

Sulla base delle regole minime del Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti<sup>7</sup> e delle disposizioni internazionali in materia di diritti umani, la Commissione ha verificato sul posto se le condizioni detentive delle persone in carcerazione amministrativa soddisfacevano i requisiti legali e tenevano conto della copiosa giurisprudenza del Tribunale federale. I colloqui con la direzione carceraria, il personale e i detenuti, nonché la documentazione interna disponibile hanno permesso alla CNPT di accertare se le condizioni detentive fossero dignitose e le differenze materiali di questo tipo di regime carcerario rispetto all'esecuzione ordinaria della pena fossero di fatto attuate.

Per carcerazione amministrativa si intendono varie forme di detenzione, che si differenziano per il motivo della carcerazione e lo scopo della misura. Secondo le stime dell'UFM, la carcerazione in vista di rinvio coatto è la forma più utilizzata<sup>8</sup>.

Di seguito una breve definizione delle singole forme di detenzione.

### a Carcerazione preliminare (art. 75 LStr<sup>9</sup>)

Questa forma mira anzitutto a garantire l'esecuzione dell'allon-

tanamento delle persone la cui procedura di asilo è effettivamente ancora pendente in prima istanza, ma che possono essere incarcerate per aver gravemente violato gli obblighi di collaborare previsti dal diritto procedurale o per aver tenuto un comportamento penalmente perseguibile. La carcerazione preliminare dura al massimo sei mesi.

### b Carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr)

Questa forma è in genere disposta per garantire l'esecuzione di una decisione d'allontanamento, di prima istanza, notificata. In questo caso il motivo di carcerazione più frequente è il rischio che la persona colpita dal provvedimento passi alla clandestinità. La giurisprudenza del Tribunale federale giustifica pertanto la misura se indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto, in quanto il suo comportamento precedente indica che non si attiene alle disposizioni delle autorità<sup>10</sup>. Questa forma di detenzione può essere applicata anche ai richiedenti l'asilo se le autorità hanno disposto la non entrata in materia delle loro domande di asilo e se hanno tentato di procurarsi con l'inganno un permesso di soggiorno mentendo sulla propria identità o violando gravemente l'obbligo di collaborare nell'ambito della procedura di asilo. In questo caso si presuppone *un pericolo concreto di passaggio alla clandestinità*. Tale rischio giustifica questo tipo di detenzione che, la prima volta, è disposta per sei mesi e, in caso di ostacoli particolari, può essere prorogata di 12 mesi al massimo con il consenso dell'autorità giudiziaria o, se si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni, di sei mesi al massimo<sup>11</sup>.

### c Carcerazione cautelativa (art. 78 LStr)

Questa forma si applica ai cittadini stranieri il cui *comportamento* rende impossibile l'esecuzione della decisione d'allontanamento o d'espulsione nonostante gli sforzi delle autorità. Per poter considerare questo tipo di carcerazione, il comportamento della persona da estradare deve costituire l'unico ostacolo al rinvio co-

<sup>6</sup> Cfr. Messaggio del 22 dicembre 1993 sulla legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, FF 1994 I 273 segg. e DTF 134 I 92 consid. 2.3.3.

<sup>7</sup> Adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione (73)5 il 19.01. 1973.

<sup>8</sup> [www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rueckkehr/20090624-ber-br-zwangsmassnahmen-d.pdf](http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rueckkehr/20090624-ber-br-zwangsmassnahmen-d.pdf).

<sup>9</sup> Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), RS 140.20

<sup>10</sup> DTF 130 II 56; art. 76 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 LStr.

<sup>11</sup> Art. 79 cpv. 3 LStr.

atto<sup>12</sup>. Si tratta pertanto di una forma di detenzione vincolata a uno scopo, che inoltre deve vincere le resistenze della persona interessata<sup>13</sup> e spingerla a cambiare atteggiamento. È di fatto il rimedio estremo<sup>14</sup> e si utilizza in modo sussidiario se non è stato possibile, né con una misura coercitiva né con una più morbida, ricondurre il cittadino straniero, illegalmente in Svizzera, nel suo Paese di origine anche contro la sua volontà<sup>15</sup>. Questo tipo di carcerazione è soprattutto pensato nei casi in cui lo Stato di origine non accetta il rinvio forzato dei propri cittadini, ma rilascerebbe un lasciapassare in caso di partenza volontaria.

Queste tre forme di detenzione presuppongono una «procedura di espulsione in corso» ai sensi dell'articolo 5 numero 1 lettera f della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)<sup>16</sup>. Oltre a ciò, per la carcerazione cautelativa, deve esserci un motivo ai sensi dell'articolo 5 numero 1 lettera b CEDU<sup>17</sup>. La durata di detenzione di queste forme di carcerazione non deve superare i 18 mesi (art. 79 LStr).

La carcerazione amministrativa è soggetta al principio di celerità. Ciò significa che le autorità devono preparare l'esecuzione dell'allontanamento e adottare tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione della relativa procedura. Se la procedura di espulsione non fosse più in corso ai sensi dell'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU e se, conformemente alla prassi del Tribunale federale<sup>18</sup>, l'esecuzione del rinvio non fosse più imminente, il motivo di carcerazione non sussisterebbe più e la detenzione andrebbe immediatamente revocata.

## 4.2. Condizioni detentive della carcerazione amministrativa

Secondo il principio a cui si richiama la carcerazione amministrativa, i diritti fondamentali delle persone incarcerate devono essere

limitate solo nella misura necessaria a raggiungere lo scopo della carcerazione e a garantire il mantenimento dell'ordine all'interno dell'istituto<sup>19</sup>.

Di seguito i commenti alle constatazioni della Commissione in merito alle condizioni detentive della carcerazione amministrativa alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale e delle regole internazionali.

### a Condizioni materiali detentive

Secondo l'articolo 81 capoverso 2 LStr, la carcerazione deve essere eseguita in *locali adeguati*; il cittadino straniero incarcerato deve essere separato dalle persone in carcerazione preventiva o già condannate. Ne consegue che il Tribunale federale ammette l'esecuzione della carcerazione amministrativa in penitenziari ordinari a condizione che i regimi carcerari siano separati e quello di carcerazione amministrativa sia più leggero<sup>20</sup>. Una reclusione in celle separate non soddisfa i requisiti legali<sup>21</sup>; i detenuti devono disporre di sezioni separate che consentano delle condizioni di detenzione meno restrittive<sup>22</sup>.

In linea di massima il principio della separazione è stato rispettato in tutti gli istituti visitati dalla Commissione. Anche nei penitenziari ordinari, dove si trovavano detenuti secondo il diritto in materia di stranieri, tale separazione era assicurata ad esempio attraverso la gestione indipendente delle sezioni occupate dai vari detenuti. Al riguardo la CNPT ha constatato con sorpresa che nel centro di detenzione amministrativa Bässlergut di Basilea Città, si trovavano anche detenuti condannati.

La Commissione ha invece criticato la scarsa libertà di movimento concessa ai detenuti in tutti istituti visitati; due esempi, il penitenziario di Realta nel Cantone dei Grigioni e il carcere regionale di Berna. Anche le strutture appositamente previste per la carcerazione amministrativa, come il carcere dell'aeroporto di Zurigo o quello per il centro di Bässlergut non dispongono di cortili adibiti

<sup>12</sup> DTF 134 I 92 consid.2.3.3; GÖKSU, in Caroni et al., Kommentar AuG, pag. 760.

<sup>13</sup> HUGI YAR, in Uebersax et al., Ausländerrecht, pag. 481, numero marginale 10.119.

<sup>14</sup> Boll. Uff. N 2005 1210 (intervento Müller).

<sup>15</sup> DTF 2C\_22/2007 del 22.02.2007 consid. 2.2.1; DTF 133 II 97 consid. 2.2; Boll. Uff. S 2005 376 (intervento Heberlein).

<sup>16</sup> RS 0.101

<sup>17</sup> Carcerazione per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge.

<sup>18</sup> DTF 122 II 148 consid. 3.

<sup>19</sup> DTF 122 I 226 consid. 2a/aa; DTF 122 II 303 consid. 3b; DTF 123 I 228 consid. 4c.

<sup>20</sup> DTF 123 I 231 consid. b; 122 I 230 consid. 4b.

<sup>21</sup> FF 1994 I 297

<sup>22</sup> DTF 122 II 53 consid. 5a

all'ora d'aria che soddisfino i requisiti legali e in materia di diritti umani, soprattutto se il detenuto vi deve trascorrere periodi prolungati. La quotidiana ora d'aria, richiesta dal Tribunale federale<sup>23</sup> e sancita anche nelle regole minime del Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti, è effettivamente possibile in tutti gli istituti visitati, ma spesso i cortili, (adibiti allo scopo), sono piccoli e sovrastati da grate, ossia secondo la Commissione non adeguate. Ad esempio, in una decisione pertinente, il Tribunale federale ha definito una superficie di 25m<sup>2</sup> troppo piccola per una prolungata attività fisica e ha chiesto alle autorità deputate all'esecuzione di prevedere altre possibili occupazioni, che implicino in particolare un'attività motoria, o passeggiate accompagnate al di fuori dell'istituto<sup>24</sup>.

Nel carcere regionale di Berna e nel centro di Bässlergut la Commissione ha criticato i cortili adibiti all'ora d'aria, in quanto poco adatti per un'attività fisica prolungata (troppo piccoli e sovrastati da una grata).

La CNPT ha inoltre constatato che gli orari di reclusione per le persone in carcerazione amministrativa solo raramente sono meno severi rispetto a quelli dei detenuti condannati o in carcerazione preventiva. In molti penitenziari i detenuti in base al diritto in materia di stranieri trascorrono la maggior parte del tempo in cella, ad eccezione dell'ora d'aria e delle possibilità occupazionali eventualmente previste. Ad esempio al Bässlergut e nel carcere regionale di Berna, i contatti sociali sono spesso troppo limitati a causa di prolungati orari di reclusione e della mancanza di locali comunitari<sup>25</sup>. La Commissione è del parere che in questo caso si tratta di restrizioni eccessive e ha sottoposto alle autorità le raccomandazioni corrispondenti.

In una sentenza sul carcere dell'aeroporto di Zurigo, anche il Tribunale federale ha giudicato troppo restrittive le condizioni di un detenuto che, ad eccezione della quotidiana ora d'aria e di due docce settimanali, è stato costretto a trascorrere in una cella relativamente piccola 23 ore al giorno per un periodo prolungato.

Secondo il Tribunale questo trattamento non rispetta i bisogni fondamentali della persona quale essere sociale<sup>26</sup>.

La Commissione critica il fatto che le persone in carcerazione amministrativa nel carcere regionale di Berna trascorrono la maggior parte del giorno in cella in quanto le possibilità occupazionali disponibili sono limitate. Secondo il Tribunale federale, le condizioni detentive delle donne sottoposte alla carcerazione in vista di rinvio sono ancora più limitanti: fino a qualche tempo fa, le detenute trascorrevano 23 ore al giorno in cella con la sola eccezione della quotidiana ora d'aria. La Corte suprema ha ritenuto un regime carcerario così restrittivo per la durata di due mesi non necessario, e quindi sproporzionato per garantire l'allontanamento<sup>27</sup>. In occasione della visita della Commissione, a novembre 2011, si è potuto constatare che la direzione carceraria aveva tenuto conto della sentenza citata allestendo un locale comunitario. Ciononostante, le possibilità di muoversi per le donne restano molto limitate, pertanto una carcerazione, appare insostenibile, a meno che sia di breve durata.

In base alla giurisprudenza dei tribunali svizzeri e alle constatazioni in loco, la Commissione è del parere che le condizioni detentive della carcerazione amministrativa siano attualmente troppo restrittive. Nel frattempo la situazione è sì migliorata in particolare nel carcere regionale di Berna, dove sono stati creati due gruppi abitativi, provvisti di una sala comune, rispettivamente per le donne e gli uomini. Tuttavia in questo settore il margine di miglioramento è ancora ampio, pertanto la CNPT ha ripetutamente consigliato nel suo rapporto alle autorità cantonali, di offrire ai detenuti in regime di carcerazione amministrativa più possibilità di movimento e di contatto.

#### b Possibilità occupazionali

In base all'articolo 81 capoverso 2 LStr, i detenuti in carcerazione preventiva devono poter svolgere un'occupazione adeguata.

<sup>23</sup> DTF 122 I 230 consid. 4 b.

<sup>24</sup> Sentenza 2A.506/2001 del 10.12.2011, consid. 3.

<sup>25</sup> In una sentenza del 23.06.2008, la Commissione di ricorso del Cantone di Argovia ha stabilito che le celle dei detenuti sottoposti a carcerazione amministrativa devono essere chiuse in linea di massima solo al momento del riposo notturno.

<sup>26</sup> DTF 122 II 299 consid. 5.

<sup>27</sup> Sentenza 2A.545/2001 del 4.1.2002, consid.3c.

Il Tribunale federale ha concretizzato tale requisito nella sua giurisprudenza, stabilendo ad esempio che per permanenze di una settimana il detenuto non ha ancora diritto a un'occupazione. Una sentenza della Commissione di ricorso argoviese ha per altro confermato che un detenuto disposto a lavorare ma a cui non è possibile offrire un'occupazione adeguata nell'arco di 14 giorni deve essere trasferito in un istituto con possibilità occupazionali oppure rilasciato. La stessa sentenza ha tuttavia stabilito che il detenuto non ha comunque diritto a un'attività continuativa<sup>28</sup>. Il Tribunale federale ha inoltre disposto che gli stessi detenuti devono attivamente chiedere di poter svolgere un'occupazione<sup>29</sup>.

In occasione delle sue visite, la Commissione ha constatato che molti istituti s'impegnano a offrire un'occupazione adeguata ai detenuti secondo il diritto in materia di stranieri. Nella maggior parte dei casi però tale occupazione può essere solo temporanea ed è ulteriormente limitata dal principio della separazione dagli altri detenuti e dall'infrastruttura del penitenziario. Laddove vi è un'offerta occupazionale, i detenuti ne approfittano ampiamente, pertanto tali possibilità andrebbero ulteriormente ampliate. Il penitenziario di Bässlergut offre ai detenuti secondo il diritto in materia di stranieri varie possibilità occupazionali sotto forma di laboratori gestiti da personale formato allo scopo. Nel carcere regionale di Berna l'offerta è invece decisamente troppo scarsa.

Per contro, sempre nel carcere di Berna, le donne in carcerazione in vista di rinvio coatto sono di regola escluse da qualsiasi programma occupazionale e ricreativo. Mentre per gli uomini vi è spesso la possibilità di essere trasferiti in un altro istituto in caso di permanenza prolungata, per motivi pratici questa opzione spesso è preclusa alle donne<sup>30</sup>. L'accesso ai programmi occupazionali e ricreativi andrebbe esteso in egual misura anche alle detenute; si tratta di una questione di cui per altro si dovrebbero occupare le autorità a livello Svizzero.

### c Contatti con il mondo esterno

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i contatti telefonici o epistolari dei detenuti in carcerazione amministrativa non dovrebbero essere minimamente limitati. Occorre inoltre garantire il contatto anche con gli altri detenuti, in particolare attraverso le attività comuni o la condivisione di uno spazio comune.

In un caso il Tribunale federale ha dovuto pronunciarsi sulla liceità del controllo della corrispondenza postale. Diversamente dai detenuti in attesa di giudizio, secondo la Corte suprema non è chiaro il motivo per cui si debbano limitare i contatti dei detenuti secondo il diritto in materia di stranieri con il mondo esterno (ben diverso è il trattamento riservato ai detenuti in attesa di giudizio)<sup>31</sup>. Tale controllo è pertanto da evitare, a meno che il singolo caso non lo richieda per particolari esigenze di sicurezza.

In linea di massima i detenuti hanno il diritto di fare telefonate private a loro spese senza che le conversazioni siano controllate<sup>32</sup>. Solo in casi molto speciali è lecita la sorveglianza dei colloqui telefonici<sup>33</sup>.

La Commissione ha potuto constatare con soddisfazione che le direzioni carcerarie hanno ampiamente tenuto conto di questi principi. Al Bässlergut la CNPT ha invece criticato la scarsa privacy riservata alle telefonate private e le disposizioni restrittive del regolamento interno in merito alla possibilità di telefonare.

Secondo la giurisprudenza federale, è ammissibile che, per ragioni organizzative, le visite siano vincolate a un obbligo di autorizzazione. Tuttavia esse devono svolgersi senza vetri divisorii e devono consentire i contatti ravvicinati con i detenuti<sup>34</sup>.

La Commissione è dell'opinione che i regolamenti visite nel caso di detenuti secondo il diritto in materia di stranieri siano in parte applicati in modo troppo restrittivo. Il che avviene soprattutto quando tali detenuti si trovano in stabilimenti ordinari e, per motivi pratici, le visite sono regolate secondo il regolamento interno

<sup>28</sup> Sentenza del 23.06.2008, Commissione di ricorso del Cantone di Argovia, consid. II/4.5.4.

<sup>29</sup> DTF 122 II 299 consid. 3c.

<sup>30</sup> Sentenza del 6.08.2010, Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, 100.2010.279U consid. 6.3.3.

<sup>31</sup> DTF 122 I 222 consid. 7.279U E. 6.3.3.

<sup>32</sup> DTF 122 II 55 consid. 5b/bb.

<sup>33</sup> DTF 122 II 311 consid. 6b.

<sup>34</sup> DTF 122 II 299 consid. 6; DTF 122 II 311 consid. 6a.

applicato ai condannati (è il caso del penitenziario di Realta). Al Bässlergut la CNPT ha consigliato alle autorità di redigere regolamenti interni separati.

#### 4.3. Raccomandazioni nell'ambito della carcerazione amministrativa

In base a quanto osservato durante le visite, la Commissione è giunta alla conclusione che la carcerazione amministrativa è attuata in modo troppo restrittivo e le esigenze legali, soprattutto quelle concrete previste dalla giurisprudenza del Tribunale federale, sono solo parzialmente tradotte nella pratica. Poiché in molti Cantoni la carcerazione in vista di rinvio coatto si sconta nei penitenziari giudiziari comuni, le considerazioni sulla sicurezza della carcerazione preventiva sembrano spesso prevalere. Stupisce ancora di più constatare che, proprio nelle strutture appositamente previste per la carcerazione in vista di rinvio coatto, le condizioni detentive non sono più morbide come invece disposto dal legislatore.

Come già ribadito, la Commissione è particolarmente critica in quanto la ingerenza già di per se pesante nella libertà personale delle persone colpite dal provvedimento di diritto amministrativo è ulteriormente aggravata in maniera sproporzionata da limitate possibilità occupazionali, ricreative e di movimento. Tale situazione non è giustificabile dal profilo dei diritti umani. A ciò si aggiunga che la pressione migratoria difficilmente si allenterà e di conseguenza questa misura coercitiva verrà adottata ancora più spesso anche alla luce dell'ampliamento delle capacità carcerarie previsto a tal fine. La Commissione ha quindi raccomandato alle autorità cantonali di uniformare su scala nazionale le condizioni detentive della carcerazione amministrativa tenendo conto di quanto prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

## Contatti a livello nazionale

# 5

## 5.1. Amministrazione federale

### a Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (DFGP)

Nel mese di ottobre 2011, la Commissione ha avuto la possibilità di illustrare alla consigliera federale Simonetta Sommaruga il proprio metodo di lavoro e i temi principali di cui si occupa.

### b Ufficio federale della migrazione

Nel quadro dei rinvii per via aerea e delle visite ai centri di registrazione e di procedura della Confederazione, la Commissione ha intrattenuto contatti regolari con i rappresentanti dell'Ufficio federale della migrazione.

## 5.2. Autorità cantonali

Nel mese di febbraio 2011 una delegazione, composta dal presidente, dal vicepresidente e dalla responsabile della segreteria della Commissione, ha partecipato a una riunione del Comitato dei Nove della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) dove ha brevemente presentato le proprie attività e i temi centrali di cui si occupa.

Durante la stesura del rapporto sui rinvii per via aerea, la Commissione ha partecipato a diversi incontri con una rappresentanza del Comitato di esperti «Ritorno e Esecuzione dell'allontanamento».

Nella primavera del 2011 la Commissione ha concluso il suo viaggio attraverso la Svizzera iniziato nel suo primo anno di attività al fine di illustrare alle autorità cantonali il proprio mandato.

## 5.3. Società civile

Nel febbraio del 2011 la Commissione ha invitato ad un incontro all'Università di Berna le organizzazioni della società civile attive nell'ambito dei diritti umani e dell'esecuzione delle pene. Tali realtà costituiscono per la Commissione una preziosa fonte di informazioni. Obiettivo dell'incontro è stato uno scambio informale su possibili forme di cooperazione con la società civile. In futuro si pensa di organizzare altri incontri a tema sotto forma di tavole rotonde allo

scopo sia di promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze sia di facilitare i contatti.

Come membro del Comitato consultivo del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), la Commissione segue da vicino il notevole lavoro svolto da tale organo. Nel 2011 la CNPT ha partecipato a due riunioni del Comitato consultivo del CSDU e ha commissionato al professor Jörg Künzli una perizia sulla compatibilità tra rinvii coatti di cittadini stranieri e lesione dei loro diritti umani.

Durante la fase pilota sul monitoraggio dell'esecuzione dei rinvii secondo il diritto in materia di stranieri, la Commissione ha intrattenuto intensi contatti con la Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera (FCES) e l'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati. Nel novembre del 2011 la CNPT ha partecipato anche a una riunione del gruppo di esperti istituito dalla FCES dove ha potuto esporre le proprie constatazioni e raccomandazioni.

## Contatti internazionali

---

# 6

### 6.1. Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (SPT)

La Commissione cura regolarmente i contatti con i rappresentanti dello SPT, in particolare nell'ambito della rete europea dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura.

### 6.2. Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa CPT

La segreteria della CNPT è in stretto contatto con il Segretariato del CPT. In preparazione alla visita in Svizzera nell'ottobre 2011 della delegazione ufficiale del CPT c'è stato un incontro con la nostra Commissione che ha illustrato al Comitato europeo i temi principali di cui si sta occupando. Su richiesta dell'Ufficio federale di giustizia, la responsabile della segreteria della CNPT ha preso parte anche all'incontro ufficiale con le autorità a conclusione della visita.

### 6.3. Rete europea di meccanismi nazionali di prevenzione della tortura

Anche nel 2011 si sono tenuti diversi seminari su temi fondamentali per l'attività dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura.

A tale riguardo singoli membri della CNPT e della segreteria hanno partecipato a cinque incontri internazionali sui seguenti argomenti:

- sicurezza e rispetto della dignità dell'individuo in regime di privazione della libertà; Parigi, marzo 2011;
- incontro di consultazione strategica sul futuro delle attività del Consiglio d'Europa nell'ambito della politica migratoria; Atene, maggio 2011;
- questioni di fondo nell'ambito del monitoraggio dei rientri coatti per via aerea; Londra, luglio 2011;
- misure a tutela di gruppi particolarmente vulnerabili in regime di privazione della libertà; Baku, ottobre 2011;
- incontro annuale dei presidenti dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura nell'ambito del Consiglio d'Europa; Ljubljana, dicembre 2011.

## Conto annuale 2011

# 7

*Commissione nazionale de la prévention de la torture - CNPT*  
*Jahresrechnung per 31.12.2011*

<b>Designazione</b>	<b>Bilancio 2011</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Spese salariali e per l'infrastruttura</b>		
Spese per il personale	174'000.00	194'016.00
Spese per l'infrastruttura (uffici)	20'000.00	0.00
<b>Totale</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'016.00</b>
<b>Spese legate alle visite negli istituti</b>		
Indennità giornaliera dei membri della Commissione	72'000.00	128'037.60
Spese di viaggio e di pernottamento	51'000.00	36'100.00
<b>Totale</b>	<b>123'000.00</b>	<b>164'138.00</b>
<b>Altre spese amministrative</b>		
Materiale d'ufficio, stampati, telefono, spese postali	6'000.00	161.00
Spese di viaggio e di rappresentanza della segreteria	1'000.00	728.50
Spese di pubblicazione delle offerte d'impiego	0.00	8'301.00
Spese per le sedute all'esterno compreso il vitto	1'000.00	4'789.00
<b>Totale</b>	<b>8'000.00</b>	<b>13'979.50</b>
<b>Progetti</b>		
Esperti	5'000.00	2'000.00
<b>Totale</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'000.00</b>

<b>Spese di comunicazione</b>		
Rapporto annuale (layout, stampa, traduzione)	15'000.00	10'500.00
Sito web	5'000.00	0.00
Traduzioni	5'000.00	1'368.00
<b>Totale</b>	<b>25'000.00</b>	<b>11'868.00</b>
<b>Totale USCITE</b>		
	<b>360'000.00</b>	<b>386'000.00</b>
<b>Totale RICAVO</b>		
	<b>360'000.00</b>	<b>360'000.00</b>
<b>BILANCIO</b>		
	<b>0.00</b>	<b>-26'000.00</b>



